

FACTORING

Il factoring è un contratto mediante il quale (almeno nella sua forma classica) una impresa cede ad un'altra impresa (factor) un credito commerciale ricevendone in cambio il pagamento, al netto delle commissioni.

Le forme di factoring conosciute nella prassi sono alquanto differenziate secondo le finalità:

- finanziaria, quando il factor anticipa al cedente delle somme a fronte dei crediti ceduti;
- mandato all'incasso, quando il "factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente;
- garanzia da rischi d'insolvenza, nel caso di cessione pro soluto.

Bilancio - Nell'Oic n. 15 si trovano le indicazioni per iscrivere correttamente le operazioni di factoring in bilancio. Ecco alcuni esempi.

a) Se il factoring comporta la cessione dei crediti pro soluto - i crediti sono ceduti in modo definitivo (senza azione di regresso) con il passaggio automatico del rischio d'insolvenza in capo al factor. Tali crediti non devono dunque comparire nel bilancio dell'impresa cedente e il risultato economico dell'operazione dato dalla differenza tra il prezzo ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio confluirà nel c.e..

b) Se il factoring comporta la cessione dei crediti pro solvendo - i crediti ceduti pro solvendo (con azione di regresso) devono anch'essi non essere più indicati nello stato patrimoniale. Gli stessi sono sostituiti dall'ammontare dell'anticipazione ricevuta e dal credito eventualmente vantato nei confronti del factor. Il rischio di insolvenza è ancora in capo al cedente che quindi dovrà indicare lo stesso nei conti d'ordine e se necessario dare ulteriori informazioni nella nota integrativa o iscrivere un apposito fondo rischi. Una tecnica alternativa ammessa dal principio contabile è quella che prevede di considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto di mantenere in bilancio sia i crediti originari che il debito verso il factor per uguale ammontare.

c) Se il factoring comporta unicamente la concessione di un mandato all'incasso - il factor cura semplicemente la riscossione del credito impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi; tali crediti sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente. Le commissioni passive che il cedente riconosce al factor andranno imputate a c.e..

d) Se il factoring comporta la cessione di crediti futuri - l'operazione non è da rilevare nell'attivo o nel passivo del bilancio ma unicamente dovrà esserne data indicazione nei conti d'ordine.

Imposte dirette - La commissione rappresenta un componente negativo di reddito per il cedente (e un componente positivo per il factor) che seguirà le ordinarie regole di competenza dettate dall'art. 109.

Per quanto concerne gli interessi a fine esercizio potrebbe porsi un problema di ratei e di sconti poiché gli stessi possono essere corrisposti in via anticipata o posticipata.

Nessuna rilevanza avrà ai fini tributari la somma corrisposta dal factor che non incide ai fini reddituali ma solo sull'aspetto patrimoniale del rapporto tra impresa e factor.

Accantonamento 0,50% ai sensi dell' art. 106 - I crediti rappresentati da cambiali cedute allo sconto o mediante factoring secondo il Min. Fin. (C.M. n. 19/9/015 del 1.8.97 e la R.M. n. 225/E del 20.7.95) non sono da comprendere tra quelli che danno titolo agli accantonamenti. Di diverso parere la Cass. n. 2133 del 2002.

Iva - La cessione pro-soluto è operazione *esclusa* dall'ambito Iva ai sensi dell' art. 2.3 lett. a) Dpr 633. La cessione pro-solvendo è considerata operazione di finanziamento e quindi *esente* Iva ai sensi dell' art. 10.1 n. 1).

Le commissioni pagate al factor possono costituire prestazioni di servizi imponibili.

Imposta di registro - Se la cessione viene effettuata mediante contratto scritto, deve essere registrato nel termine fisso di 20 giorni con assoggettamento all'imposta dello 0,50% sul valore nominale del credito.

Se la cessione avviene a mezzo scambio di corrispondenza con plico raccomandato, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

CONTABILITA' - Scritture delle cessioni in factoring a fine di finanziamento (per la contabilizzazione delle cessioni pure si rinvia al paragrafo Perdite su crediti e Svalutazione crediti) e a scopo di servizio di incasso.

Finanziamento mediante factoring - Normalmente la cessione dei crediti avviene con la formula pro soluto, ma potrebbe essere utilizzato anche il pro solvendo.

Nella cessione del credito **pro soluto** il cedente garantisce l'esistenza del credito, ma non la solvenza del creditore; la cessione si considera effettuata nel momento in cui si manifesta il consenso delle parti per cui questo diventa anche data di riferimento per lo stralcio fiscale del credito. La cessione pro soluto può considerarsi "evento certo e definitivo" in quanto il cedente perde ogni diritto sui crediti ceduti.

Nella cessione pro solvendo il cedente garantisce l'esistenza del credito e la solvenza del debitore; per l'eventuale stralcio occorrerà attendere il verificarsi del mancato pagamento alla scadenza.

Esempio: Un credito a 150 giorni di € 1.000 viene ceduto alla società di factoring con la clausole pro soluto e con accredito immediato del 80% del credito (al netto di interessi e commissioni) e saldo del restante 20%